



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

---

## POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 399 DEL 15/12/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DELLO SPORT AREA PUBBLICO PARCHEGGIO DENOMINATO “AREA DELLE FESTE” FRONTE EDIFICIO SERVIZI TECNICI, IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA – DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI -**

### IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

**Premesso** che l’area parcheggio oggetto della presente ordinanza è a servizio dell’impianto Palazola ed utilizzato dagli utenti delle attività del centro sportivo;

**Considerato** che in tale area vengono svolte manifestazioni sportive che ne richiedono l’uso esclusivo previo rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico;

**Preso atto** della richiesta del servizio Lavori Pubblici manutenzione strade di Zola Predosa che intende lasciare a disposizione il pubblico parcheggio ai veicoli dei frequentatori del centro sportivo ed alle manifestazioni ad esso connesse;

**Valutata** la necessità di modificare e regolamentare la circolazione relativa al transito dei veicoli, nonché per esigenze tecniche e di pubblica utilità;

**Visto** il “Nuovo codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in particolare artt. 5 c.3, 7, 37 ,39;

**Visto** il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

## **ORDINA**

**Nella via dello Sport area pubblico parcheggio denominato “Area delle feste” fronte edificio servizi tecnici in territorio Comunale di Zola Predosa, l’istituzione a carattere permanente dei seguenti obblighi , divieti e limitazioni :**

1. Istituzione del divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. eccetto autorizzati durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;

## **DISPONE**

- che la segnaletica risponda alle caratteristiche tecniche e strutturali del D.lgs. n 285 del 30/04/1992 , Codice della strada e D.P.R. 16/12/1992 N.495 relativo Regolamento di esecuzione.

- che il Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa apponga e mantenga in costante efficienza, la segnaletica verticale prescritta nella presente ordinanza.

## **DISPONE INOLTRE**

- che la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.

## **DEMANDA**

Al personale del Comando di Polizia Locale Reno Lavino, nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l’esecuzione e l’osservanza della presente ordinanza.

## **INFORMA**

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

## **AVVISA**

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 7 , 158 e 159 del Codice della Strada.

## **INFORMA INOLTRE**

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60

giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **RENDE NOTO**

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online dell'Unione Reno sottoscrittione e contestualmente anche all'albo pretorio del Comune di Zola Predosa

IL DIRIGENTE  
DOTT.STEFANO BOLOGNESI  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)